

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di paracetamolo in cristalli o in polvere (CID) originario della Cina e che conclude tale procedura

(82/543/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1508/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che nel settembre 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome della maggioranza dei produttori comunitari di paracetamolo; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping per un prodotto analogo originario della Cina, nonché del grave pregiudizio da essa derivante;

considerando che gli elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che la Commissione ha reso nota, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, l'apertura della procedura relativa alle importazioni di paracetamolo originarie della Cina e ha avviato l'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate, nonché di incontrarsi per un raffronto delle tesi e delle eventuali confutazioni;

considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa opportunità;

considerando che, poiché la Cina non è un'economia di mercato, il valore normale proposto nella denuncia era basato sul prezzo al quale un prodotto analogo era

venduto sul mercato interno degli Stati Uniti; che l'esportatore cinese ha contestato questa base per stabilire il valore normale, adducendo che le condizioni di mercato vigenti negli Stati Uniti non consentono un valido confronto con il paracetamolo esportato dalla Cina;

considerando che la Commissione ha deciso che il valore normale potesse essere determinato in modo più adeguato facendo riferimento al valore costruito di un prodotto analogo in un paese terzo ad economia di mercato più simile ed ha pertanto preso contatto con due produttori indiani, che hanno accettato di collaborare all'esame dei fatti; che nell'accertamento del valore normale è stato tenuto conto dei dazi pagati all'importazione delle materie prime in India;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare dell'esistenza del dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione della Sinochem, China National Chemicals Import and Export Corporation, con sede a Pechino, Cina, con valore normale determinato come illustrato in precedenza; che questi confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica per le vendite realizzate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1981;

considerando che dall'indagine sono emersi diversi margini di dumping, con una media ponderata del 42 %;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del pregiudizio, la Commissione ha preso contatto con alcuni agenti ed importatori ed ha effettuato indagini in loco presso Arnold Suhr Holding AG, Anversa, Belgio, LPC Chemical & Dyes Ltd, Londra, Harbottle Ltd, Barking and Agripharm Ltd, Benfleet, Regno Unito; che la Commissione ha anche condotto indagini presso le sedi dei principali produttori comunitari ricorrenti, vale a dire, nel Regno Unito, Sterling Organics Ltd, Cramlington Hartington Chemicals Ltd, Chesterfield per la produzione e la vendita;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, dalle prove di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni complessive di paracetamolo nella Comunità provenienti dalla Cina sono aumentate passando da circa 82 t nel 1979 a 379 t nel 1981 e che probabilmente raggiungeranno un volume ancora maggiore nel 1982;

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 337 del 24. 12. 1981, pag. 6.

considerando che, in mancanza di cifre separate sulla produzione e sull'importazione di paracetamolo, è difficile valutare esattamente le dimensioni del mercato comunitario di questo prodotto; che dalle informazioni più attendibili risulta tuttavia che le esportazioni cinesi nella Comunità sono principalmente concentrate nel Regno Unito, e in misura minore in Germania, e che dal 1979 al 1981 la quota di mercato cinese è aumentata da meno dell'1 % al 14 % nel Regno Unito e dal 15 % al 20 % in Germania;

considerando che nella Comunità i prezzi di rivendita del paracetamolo originario della Cina erano inferiori a quelli dei produttori comunitari del 10 %-20 %;

considerando che la conseguente incidenza sull'industria comunitaria si è concretata in una flessione dei prezzi comunitari o nell'impossibilità di effettuare gli aumenti di prezzi che altrimenti si sarebbero verificati;

considerando che tutte le ditte comunitarie ricorrenti registrano una notevole riduzione di profitto o addirittura perdite sulle vendite di paracetamolo e quindi la redditività di quest'industria nel suo insieme è minacciata; che le informazioni più attendibili indicano che a decorrere dal 1979 si è verificata una riduzione del 19 % nel numero di posti di lavoro nel settore della produzione di paracetamolo;

considerando che il principale produttore di paracetamolo in Germania, che inizialmente aveva sostenuto la denuncia, si è in seguito ritirato;

considerando che la Commissione ha nondimeno appurato che gli altri produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia e che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di paracetamolo hanno subito un grave pregiudizio;

considerando che la Commissione ha considerato il pregiudizio provocato da altri fattori che, singolarmente o associati, potrebbero incidere sull'industria comunitaria; che è stato accertato che il livello della domanda e del consumo nella Comunità è rimasto relativamente stabile negli ultimi tre anni; che, come si rileva dai dati disponibili, le importazioni provenienti da altri paesi sono rimaste notevolmente inferiori alle importazioni originarie della Cina;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per il paracetamolo esportato dalla Sinochem, China National Chemicals Import and Export Corporation, e che dette importazioni oggetto di dumping provocano conse-

guenze tali da poter essere considerate come recanti grave pregiudizio all'industria comunitaria;

considerando che l'esportatore interessato è stato informato sulle principali risultanze dell'indagine preliminare ed ha formulato osservazioni in merito; che la Sinochem, China National Chemicals Import and Export Corporation, ha assunto un impegno riguardo alle importazioni originarie della Cina;

considerando che detto impegno comporterà un aumento dei prezzi all'esportazione fino al livello necessario per eliminare il pregiudizio; che tale aumento non supererà comunque il margine dumping;

considerando che la Commissione ha stabilito che per ora non è necessario disporre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di paracetamolo in cristalli o in polvere (DCI) originario della Cina;

considerando che, di conseguenza, l'impegno assunto è ritenuto accettabile e che la procedura può essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping;

considerando che a questo proposito il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione accetta l'impegno assunto da Sinochem, China National Chemicals Import and Export Corporation, nell'ambito della procedura antidumping relativa al paracetamolo in cristalli o in polvere (DCI), sottovoce 29.25 III ex b) della tariffa doganale comune, codice Nimexe: 29.25-53, originario della Cina.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di paracetamolo in cristalli o in polvere (DCI) originario della Cina è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione